



Pensione contributiva, niente integrazione al trattamento minimo

La pensione contributiva non prevede l'integrazione al trattamento minimo. La pensione contributiva riguarda esclusivamente coloro il cui primo contributo è stato versato dal 1° gennaio 1996 in poi.

Viene chiamata contributiva non solo perché il calcolo è con il sistema contributivo, ma anche perché contiene una normativa propria, diversa rispetto ad altri tipi di pensione esistenti in precedenza.

La pensione contributiva, per effetto degli anni di contributi richiesti, ha "debuttato" ufficialmente dal gennaio 2016

e attualmente riguarda un numero limitato di lavoratori, ma con il tempo, rimarrà, salvo variazione legislativa, l'unico tipo di pensione.

Questa pensione contiene, tra le altre norme, tre particolari disposizioni: 1) il sistema di calcolo dell'importo; 2) la mancanza della possibilità di ottenere il trattamento minimo; 3) l'importo di pensione, maturato in seguito al versamento dei contributi deve essere superiore a un determinato importo. Questo importo "preventivo" viene comunemente definito "soglia".

Come indicato la pensione contributiva non interessa coloro il cui primo contributo è stato versato prima del 1996 pertanto almeno in questi primi anni, la maggioranza dei prossimi pensionati.

Illustriamo di seguito la normativa per il diritto alle pensioni contributive che tutelano la vecchiaia, per il 2018.

1) Pensione di vecchiaia: almeno 20 anni di contributi con 66 anni e 7 mesi di età sia per gli uomini sia per le donne; inoltre al momento del pensionamento si deve aver maturato un importo di pensione pari

a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (attualmente, 680 euro al mese). Questo importo-soglia viene rivalutato annualmente. La riforma prevede che non superando la soglia il soggetto non potrà ottenere la pensione prima del compimento di 70 anni e 7 mesi di età. A partire da questa età verrà corrisposto quanto versato a condizione che vi siano almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

2) Pensione anticipata (ex anzianità): almeno 20 anni di contributi effettivi e almeno 63 anni e 7 mesi di età sia per gli uomini sia per le donne.

Per questa pensione l'importo-soglia deve essere di 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, pari attualmente a 1.268 euro al mese.

Per determinare l'importo della pensione contributiva, com'è ovvio, viene utilizzato il sistema di calcolo contributivo.

Il sistema non fa più riferimento alle ultime retribuzioni, ma è riferito a tutti i contributi versati nella vita lavorativa.

Sono due gli elementi che riguardano questo calcolo: 1) il montante contributivo individuale, cioè la somma rivalutata annualmente di tutti i con-

tributi versati nella vita lavorativa. Attualmente il versamento è del 33% della retribuzione per i lavoratori dipendenti e del 22,65% del reddito per gli autonomi; 2) il coefficiente di trasformazione, che cresce con l'età e viene applicato al montante contributivo rivalutato, al momento del pensionamento.

Prima di fare promesse, difficilmente realizzabili, sull'aumento del trattamento minimo (a 780 euro al mese) non sarebbe più opportuno istituire il trattamento minimo anche sulla pensione contributiva?

Angelo Vivenza